

STATUTO

**CO.SVI.S- COOPERATIVA DI
SVILUPPO SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA NUOVALUCELLO
21

Numero REA: CT - 191083

Codice fiscale: 02895080873

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-06-2005 - Statuto completo	2
--	---

	Allegato "B" al n.5616 di rep, al n.2941 di racc.-----	
	-----STATUTO-----	
	COOP. Sociale ex l. 381/91 lett. A (tipo srl)-----	
	COSTITUZIONE SEDE DURATA-----	
	ARTICOLO 1 - E' costituita con sede in Catania una Società	
	Cooperativa denominata Co.Svi.S- Cooperativa di Sviluppo	
	Sociale Società Cooperativa Sociale.-----	
	La Cooperativa potrà istituire con delibera dell'Assemblea	
	Generale, succursali, sedi secondarie, uffici di	
	rappresentanza in altre località qualora sia richiesto dallo	
	sviluppo dell'attività sociale.-----	
	ARTICOLO 2 - La durata della società è fissata sino al 31	
	dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera	
	dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci	
	dissenzienti.-----	
	Essa potrà aderire con delibera del CDA ad una o più	
	organizzazioni nazionali cooperative riconosciute ed ai loro	
	organi periferici. -----	
	SCOPO - OGGETTO SOCIALE-----	
	ARTICOLO 3 - La cooperativa retta con i principi della	
	mutualità e senza fini di lucro o speculativi, svolge	
	l'attività mutualistica per il conseguimento dell'oggetto	
	sociale più avanti indicato, le cui regole di svolgimento e i	
	relativi criteri con specifico riferimento ai rapporti tra	
	società e soci sono previsti in apposito regolamento interno	

	approvato ai sensi di legge.-----	
	Riguardo ai suddetti rapporti mutualistici, la cooperativa da	
	intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di	
	scambio mutualistico e in dipendenza delle attività sociali	
	come individuate, intende prevalentemente avvalersi, nello	
	svolgimento dell'attività sociale, delle prestazioni	
	lavorative dei soci, ai sensi dell'art. 2512 lett. 2) del	
	codice civile.-----	
	La società si impegna al rispetto del principio della parità	
	di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo, la	
	facoltà nei limiti di compatibilità del regolamento, a	
	instaurare rapporti con i soci a condizioni tra di loro	
	diverse, valutata la diversa condizione di essi e le esigenze	
	della cooperativa.-----	
	Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire è	
	quello dell'interesse generale della comunità alla promozione	
	umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi	
	dell'art. 1 della l. 381/91 lett. A), operando per la	
	promozione umana e l'integrazione sociale degli individui e	
	dei gruppi, che vivono situazioni di disagio e di	
	emarginazione, attraverso la gestione di servizi	
	sociosanitari, assistenziali ed educativi.-----	
	Essa si propone altresì di contribuire allo sviluppo socio	
	culturale, per la promozione, la creazione e lo sviluppo di	
	iniziative ad alto contenuto sociale, privilegiando le forme	

	della cooperazione, dell'autogestione e dell'associazionismo.-----	
	Nel perseguimento dei suoi fini, la Società si occuperà di :-----	
	a) promozione, organizzazione e gestione di servizi	
	sociali, sanitari, educativi e assistenziali, sia diurni che	
	residenziali, in favore di minori giovani, tossicodipendenti,	
	immigrati e di quanti vivono situazioni di disagio e di	
	emarginazione ;-----	
	b) fornire servizi di formazione per educatori, insegnanti ,	
	docenti;-----	
	c) curare la gestione di situazioni di disagio psichico,	
	individuale, di coppia e familiare, nonché la gestione di	
	gruppi di lavoro, offrendo servizi di terapia e cura ed	
	apporti consulenziali di supervisione formativa e psicologica;-----	
	d) svolgere attività di formazione professionale,	
	informazione, ricerca , progettazione e documentazione ;-----	
	e) svolgere attività di sostegno all'occupazione, in	
	particolare curare l'inserimento lavorativo di soggetti	
	svantaggiati;-----	
	f) fornire servizi di consulenza sociale, giuridica,	
	amministrativa, contabile ed assistenza alle imprese,	
	particolarmente alle cooperative e agli enti non profit, alle	
	associazioni o ad altri enti pubblici e privati, in ordine	
	alla loro promozione, costituzione, marketing e gestione,	
	fornendo servizi per l'acquisizione della certificazione di	
	qualità, per l'accreditamento presso enti pubblici e non,	

	azioni di progettazione, monitoraggio e verifica dell'attività	
	delle imprese suddette, sviluppando i principi	
	dell'autoimprenditorialità e dell'autogestione;-----	
	g) promuovere e curare gli interventi ed i corsi formativi	
	richiesti dagli enti di cui sopra;-----	
	h) promuovere e curare attività e corsi di orientamento	
	scolastico e professionale;-----	
	i) gestire interventi di selezione, all'interno di progetti o	
	per singole esigenze degli enti di cui sopra;-----	
	j) promuovere ed organizzare convegni, seminari, conferenze ed	
	ogni altra attività culturale volta a socializzare e	
	sviluppare fini sociali;-----	
	k) svolgere attività editoriale attraverso la promozione e la	
	pubblicazione di libri, riviste o dispense inerenti l'oggetto	
	sociale.-----	
	La cooperativa potrà, per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, svolgere tutte le attività connesse o affini a	
	quelle sopra descritte, potrà accedere alle agevolazioni	
	legislative e creditizie previste dallo Stato, dalla UE, dalla	
	Regione e da altri enti secondo le normative di legge vigenti	
	e future; potrà richiedere, tra l'altro, contributi sugli	
	interessi, costituzioni di cauzione, rilascio di fidejussioni	
	e garanzie varie.-----	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici nonchè concludere tutte le contrattazioni di natura	

	immobiliare, mobiliare, industriale, finanziaria e bancaria	
	ritenute necessarie o utili per la realizzazione degli scopi	
	sociali e comunque direttamente o indirettamente attinenti ai	
	medesimi e, in ogni caso, come attività non prevalenti .-----	
	La Cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento	
	aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento	
	aziendale ai sensi della legge 1992/59 ed eventuali norme	
	modificative e integrative; potrà inoltre emettere	
	obbligazioni e altri strumenti finanziari ed assumere	
	partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.-----	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e secondo	
	modalità determinate in apposito regolamento approvato	
	dall'assemblea dei soci.-----	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa può	
	esercitare la propria attività anche con i terzi non soci e	
	potrà integrarla anche con l'attività di altri enti,	
	cooperativi e non, promuovendo e aderendo a consorzi.-----	
	SOCI -----	
	ARTICOLO 4 - Il numero dei soci è illimitato ma non può essere	
	inferiore al minimo stabilito dalla legge.-----	

	Possono essere soci tutti coloro, persone fisiche	
	giuridicamente capaci di obbligarsi, che non abbiano interessi	
	contrastanti con quelli della cooperativa e non svolgono in	
	proprio imprese identiche o affini alle attività societarie e	
	possono collaborare a raggiungimento degli scopi sociali.-----	
	Possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi ed	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa	
	e i cui statuti prevedono il finanziamento e o lo sviluppo	
	delle attività delle cooperative sociali.-----	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e alla partecipazione effettiva del socio	
	all'attività della cooperativa.-----	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro dei	
	soci in base all'appartenenza alle varie categorie ordinario,	
	lavoratore, volontario, sovventore ecc.-----	
	Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i	
	falliti non riabilitati.-----	
	La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è	
	limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.-----	
	ARTICOLO 5 - Ai sensi della L. 381/91 possono essere ammessi	
	come soci volontari coloro che intendono prestare	
	gratuitamente la loro opera di lavoro a favore della	
	cooperativa per contribuire al raggiungimento degli scopi	
	sociali della medesima.-----	
	Il loro numero non potrà superare la metà del numero	

	complessivo dei soci. -----	
	ARTICOLO 6 - Possono essere ammessi nella cooperativa soci	
	sovventori ai sensi dell'art. 4 della l. 1992 n. 59. I	
	conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto	
	denaro, beni in natura o crediti.-----	
	Le quote dei soci sovventori possono essere trasferite solo	
	previa gradimento dell'organo amministrativo. In mancanza di	
	gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che	
	intende trasferire i titoli, gli amministratori indicheranno	
	altro gradito. In mancanza il socio potrà vendere a chiunque .	
	Il socio che intende trasferire le quote deve comunicare	
	all'organo amministrativo il proposto acquirente e il	
	consiglio di amministrazione deve pronunciarsi entro 60 giorni	
	dalla comunicazione.-----	
	ARTICOLO 7 - Coloro che intendono diventare soci devono	
	presentare domanda al consiglio di amministrazione della	
	società.-----	
	La domanda deve contenere l'indicazione delle esatte	
	generalità, l'importo del conferimento, nonché la	
	dichiarazione di ispirarsi alle finalità del presente statuto	
	sociale e di attenersi ai regolamenti interni e alle delibere	
	legalmente adottati dagli organi sociali.-----	
	Nel caso di persona giuridica deve indicare i dati sociali e	
	il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei	
	rapporti con la cooperativa, nonché allegare la delibera	

	dell'organo competente che ha deciso l'adesione.-----	
	Sull'accoglimento della domanda deciderà irrevocabilmente il	
	Consiglio di Amministrazione.-----	
	La domanda potrà essere accompagnata dalla firma di	
	presentazione di un socio della cooperativa.-----	
	I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da quote	
	o azioni nominative trasferibili.-----	
	Si applicano le disposizioni dell'art. 2528 C.C.-----	
	ARTICOLO 8 - Il nuovo socio all'atto dell'ammissione deve	
	versare oltre all'importo del conferimento sottoscritto, la	
	tassa di ammissione da determinarsi dal Consiglio di	
	Amministrazione per ogni esercizio sociale.-----	
	RECESSO ESCLUSIONE DECADENZA -----	
	ARTICOLO 9 - Lo scioglimento del rapporto sociale nei	
	confronti dei Soci e la perdita della qualità di socio si	
	verifica per causa di recesso, decadenza, esclusione, e per	
	causa di morte.-----	
	Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve farne	
	domanda scritta motivata.-----	
	La dichiarazione di recesso sarà annotata nel libro dei soci a	
	cura del Consiglio di Amministrazione.-----	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione può pronunciare	
	la decadenza nei confronti dei soci che vengano a trovarsi	
	nelle condizioni di incompatibilità con l'attività della	
	cooperativa.-----	

	ARTICOLO 10 - Oltre che nei casi previsti dall'articolo 2437	
	C.C. può recedere il socio:-----	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-----	
	b) che non si trovi più in grado, sia per motivi soggettivi o	
	per motivi oggettivi, di partecipare al raggiungimento degli	
	scopi sociali.-----	
	Spetta, comunque, al Consiglio di Amministrazione accertare i	
	motivi che, a norma di legge, legittimino il recesso e a	
	provvedere in conseguenza nell'interesse della cooperativa.-----	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del C.C., ai soci	
	sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il	
	termine minimo di durata del conferimento stabilito in sede di	
	delibera di ammissione a socio.-----	
	ARTICOLO 11 - La decadenza è pronunciata dal Consiglio di	
	Amministrazione nei confronti dei soci interdetti, inabilitati	
	e nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle	
	situazioni di incompatibilità previste dal presente statuto e	
	regolamenti.-----	
	Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, ha effetto	
	dall'annotazione nel libro dei soci.-----	
	ARTICOLO 12 - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può dal	
	Consiglio di Amministrazione essere escluso il socio che :-----	
	a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali oppure che abbia perduto i requisiti per	
	l'ammissione;-----	

	b) non partecipi consecutivamente a tre assemblee;-----	
	c) svolge attività in contrasto o concorrente con quella della	
	società;-----	
	d) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o le	
	delibere legalmente prese dagli organi sociali;-----	
	e) senza giustificati motivi non adempie puntualmente agli	
	obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società ed in	
	particolare non esegue puntualmente, anche in parte, il	
	pagamento delle quote o azioni sottoscritte.-----	
	f) che in qualunque modo danneggia moralmente e materialmente	
	la società.-----	
	Nei casi di cui alla lettera d) ed e) il Socio inadempiente	
	deve essere invitato a mettersi in regola e l'esclusione potrà	
	aver luogo trascorso un mese dall'invito, sempre che il socio	
	rimanga inadempiente.-----	
	Il recesso e l'esclusione del socio comporta la immediata	
	cessazione dell'eventuale rapporto di lavoro tra il Socio e la	
	Società cooperativa.-----	
	ARTICOLO 13 - Le delibere in materia di recesso, decadenza e	
	esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari	
	mediante racc. AR.-----	
	ARTICOLO 14 - Nel caso di morte di un socio gli eredi hanno	
	diritto al rimborso del valore nominale della quota versata	
	dal loro dante causa , nella misura e con le modalità previste	
	dal successivo articolo 12, salva la loro responsabilità a	

	norma di legge.-----	
	Gli eredi che non richiedono la restituzione della quota	
	versata dal defunto nel termine di un anno dalla morte,	
	decadono da ogni diritto sulla quota stessa che sarà devoluta	
	alla riserva ordinaria.-----	
	ARTICOLO 15 - Il socio escluso, receduto o escluso e gli eredi	
	o legatari del socio defunto avranno diritto solo al rimborso	
	delle quote versate anche a titolo di sovrapprezzo, previa loro	
	domanda di rimborso fatta alla cooperativa, con lettera racc.	
	a r., entro sei mesi dalla chiusura del detto esercizio	
	sociale.-----	
	La liquidazione avverrà sulla base del patrimonio netto	
	risultante dal bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto	
	si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai	
	superiore al valore nominale della quota stessa. La	
	liquidazione avverrà entro sei mesi dall'approvazione del	
	bilancio, salvo il diritto di ritenzione della cooperativa per	
	ogni credito liquido verso il suddetto socio e sino alla	
	concorrenza di esso.-----	
	In ogni caso il Consiglio di Amministrazione potrà, quando a	
	suo insindacabile giudizio vi sia necessità di garantire la	
	società e i soci, rinviare il rimborso sino a un anno	
	dall'approvazione del suddetto bilancio.-----	
	ARTICOLO 16 - I soci esclusi, decaduti e receduti rispondono	
	per due anni dal giorno in cui il recesso, l'esclusione e la	

	decadenza sono avvenuti:-----	
	1 - verso la società per il pagamento dei conferimenti non	
	versati;-----	
	2 - verso i terzi nei limiti della quota sottoscritta e non	
	versata;-----	
	3 - per le obbligazioni assunte dalla Società fino al giorno	
	in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata.	
	Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli	
	eredi o legatari del Socio defunto a norma di legge.-----	
	PATRIMONIO SOCIALE -----	
	ARTICOLO 17 - Il patrimonio sociale è costituito:-----	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale	
	ciascuna non inferiore a 100,00 euro, né superiore al limite	
	massimo stabilito dalla legge;-----	
	b) dalla riserva legale formata con le quote degli avanzi di	
	gestione di cui all'art. 17;-----	
	c) dal fondo di riserva per la copertura delle spese di avanzo	
	e di particolari oneri di gestione formato con le sole tasse	
	di ammissione dei soci a termine dell'art. 8;-----	
	d) dalla riserva straordinaria costituita con i proventi dei	
	dividendi non riscossi entro cinque anni e dalle quote sociali	
	non rimborsate e da qualsiasi altro bene comunque ad altro	
	titolo pervenuto;-----	
	e) dal fondo di ammortamento immobili, parco macchine,	

	attrezzature e arredi;-----	
	e) da ogni altro fondo sociale o di accantonamento istituito a	
	copertura di particolari rischi o in previsione di oneri	
	futuri, per scopi di assistenza e attività promozionali varie;	
	g) da lasciti, elargizioni e liberalità da chiunque	
	provenienti;-----	
	h) dai fondi mutualistici per la promozione, lo sviluppo	
	tecnologico e/o l'ammodernamento aziendale, costituiti ai	
	sensi dell'art. 4 c.1 della l. n. 59/1992.-----	
	ARTICOLO 18 - La quota o azione sociale sottoscritta e la	
	tassa di ammissione, eventualmente deliberata nell'ammontare	
	dal Consiglio di Amministrazione, dovranno essere versate	
	entro i termini stabiliti dal CdA.-----	
	La suddetta norma si applica anche agli aumenti delle quote o	
	azioni sociali sottoscritte dal soci durante l'esistenza della	
	società.-----	
	ARTICOLO 19 - Le quote o azioni sociali sottoscritte sono	
	nominative e non possono essere sottoposte a pegno o vincolo,	
	ne essere cedute, nemmeno agli altri soci, con effetto verso	
	la società, se non previa autorizzazione del consiglio di	
	amministrazione, salvo quanto previsto dalla legge per i soci	
	sovventori e per i possessori di azioni di partecipazione	
	cooperativa.-----	
	ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO E RIPARTO DI UTILI -----	
	ARTICOLO 20 - L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31	

	dicembre di ogni anno.-----	
	Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di	
	amministrazione provvede alla compilazione del bilancio di	
	esercizio previo esatto inventario, da compilarsi entrambi	
	osservando criteri di oculata prudenza , le norme di legge e	
	tributarie.-----	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	distribuzione dei residui attivi annuali, al netto di tutte le	
	passività compresi gli ammortamenti e tutti i costi di	
	gestione, destinandoli come sotto specificato:-----	
	1 - al fondo di riserva legale ordinaria nella misura non	
	inferiore al 30%;-----	
	2 - il tre per cento e, in ogni caso, la misura prevista dalla	
	legge, al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione ai sensi dell'art. 11 della L. n. 59/1992	
	ed eventuali successive modifiche;-----	
	3 - ad eventuale remunerazione del capitale sociale nei limiti	
	e alle condizioni di cui all'art. 7 della legge 1992/59-----	
	4 - ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci	
	finanziatori, dei soci sovventori e delle azioni di	
	partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità	
	stabilite nello statuto;-----	
	5 - ad eventuale remunerazione del capitale sociale	
	effettivamente versato dai soci cooperatori in misura non	
	superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del	

	riconoscimento dei requisiti mutualistici;-----	
	6 - la restante parte a riserva straordinaria ovvero, dove sia	
	stabilito dalla delibera di emissione delle azioni destinate	
	ai soci finanziatori, alle riserve divisibili in favore dei	
	soci finanziatori, costituite mediante l'accantonamento di	
	parte degli utili netti annuali, in misura proporzionale al	
	rapporto tra il capitale conferito dai soci finanziatori	
	medesimi e il patrimonio netto.-----	
	Le modalità saranno disciplinate con delibera assembleare.-----	
	ARTICOLO 21 - Ristorni - L'organo amministrativo che redige il	
	progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto	
	economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le	
	risultanze dell'attività mutualistica e osservando i limiti di	
	legge.-----	
	La ripartizione dei ristorni ai soci, potrà essere deliberata	
	dall'assemblea (ex art. 2545 sexies c.c.) su proposta	
	dell'organo amministrativo, in proporzione alla quantità e	
	qualità degli scambi mutualistici, in ogni caso in misura non	
	superiore a quelle di legge. Detta erogazione potrà avvenire	
	mediante integrazione dei compensi o nelle altre forme di	
	legge in quanto compatibili. -----	
	ORGANI SOCIALI -----	
	ARTICOLO 22 - Sono organi della società: -----	
	l'assemblea generale dei soci-----	
	il consiglio di amministrazione (CDA)-----	

	il collegio dei sindaci se nominato quando ricorrono i	
	presupposti di legge. -----	
	ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI -----	
	ARTICOLO 23 - L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.-----	
	Essa può riunirsi in qualsiasi luogo purchè nell'ambito del	
	territorio regionale.-----	
	L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di	
	amministrazione ogni anno, entro centoventi giorni dalla	
	chiusura dell'esercizio sociale, o quando particolari esigenze	
	lo richiedono, in un termine, in ogni caso non superiore a	
	centottanta giorni, come previsto dall'art. 2364 c.c.-----	
	L'assemblea ordinaria e straordinaria, può essere convocata	
	dal Consiglio di Amministrazione ogni qual volta esso ne	
	riconosca la necessità e deve essere convocata quando ne sia	
	fatta richiesta scritta e motivata dal Collegio Sindacale o da	
	almeno un decimo dei soci, con le indicazioni degli oggetti da	
	trattare. -----	
	L'assemblea ordinaria:-----	
	approva il bilancio di esercizio annuale ed eventualmente	
	quello preventivo e la relazione degli amministratori;-----	
	decide sulla destinazione degli utili o sulla copertura delle	
	perdite;-----	
	nomina gli amministratori, i sindaci e il presidente del	
	collegio sindacale;-----	
	determina il compenso di amministratori e sindaci;-----	

	delibera sull'emanazione di regolamenti interni formulati dal	
	CdA e su tutti gli argomenti attinenti alla gestione della	
	società riservati alla sua competenza dal presente statuto o	
	sottoposti al suo esame dagli amministratori. -----	
	Sarà, altresì, competenza dell'assemblea ordinaria, nel	
	rispetto della legge, del presente statuto e degli scopi	
	sociali ivi stabiliti, e nell'ambito del regolare svolgimento	
	della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la	
	realizzazione di scopi di previdenza, mutualità di	
	cooperazione e di istruzione cooperativa da disciplinarsi con	
	eventuale apposito regolamento interno.-----	
	ARTICOLO 24 - L'assemblea è, a norma di legge, straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modifiche dell'atto	
	costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata o	
	sullo scioglimento anticipato, sulla nomina e sui poteri dei	
	liquidatori.-----	
	ARTICOLO 25 - La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria	
	che straordinaria, dovrà essere fatta a mezzo di avviso da	
	spedirsi ai soci a mezzo lettera raccomandata, anche a mano, o	
	a mezzo telefax presso il domicilio risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza ovvero con qualsiasi mezzo e o sistema di	
	comunicazione che consenta di riscontrare la spedizione e il	
	ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la	
	consegna a mani.-----	

	L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno dell'ora e	
	del luogo dell'adunanza l'ordine del giorno che sarà	
	trattato; vi può essere inoltre indicata la data	
	dell'eventuale seconda convocazione che può avere luogo nello	
	stesso giorno fissato per la prima.-----	
	Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando a) ad essa partecipa	
	l'intero capitale sociale composto dai soci aventi diritto al	
	voto e b) tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati,	
	sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione	
	dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci, ove	
	nominati, non partecipano personalmente all'assemblea,	
	dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da	
	conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di	
	essere informati della riunione o su tutti gli argomenti posti	
	all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli	
	stessi.-----	
	ARTICOLO 26 - costituzione dell'assemblea. -----	
	L'assemblea in sede ordinaria è validamente costituita :-----	
	- in prima convocazione quando intervengono personalmente o	
	per delega la maggioranza assoluta dei soci;-----	
	- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei voti	
	dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----	
	- L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima	
	convocazione quando siano presenti tanti soci che	

	rappresentano i due terzi dei voti di tutti i soci, in seconda	
	convocazione quando siano presenti tanti soci che	
	rappresentano più di metà dei voti di tutti i soci.-----	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e	
	straordinaria, sia in prima come in seconda convocazione, è	
	necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti	
	o rappresentati, salvo nei casi per i quali sia disposto	
	diversamente dalle legge o dal presente statuto. Per le	
	deliberazioni di scioglimento e liquidazione della società,	
	l'assemblea delibera con il voto favorevole dei due terzi dei	
	voti spettanti ai soci presenti o rappresentati.-----	
	ARTICOLO 27 - Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia	
	il valore della quota o il numero delle azioni possedute.-----	
	Hanno diritto al voto i soci che siano in regola con i	
	pagamenti ed iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi.-----	
	I voti attribuiti ai soci sovventori non devono in ogni caso	
	superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci..-----	
	Il socio che per giustificati motivi è impedito di partecipare	
	all'assemblea può farsi rappresentare soltanto da un altro	
	socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può	
	rappresentare per delega più di un altro socio.-----	
	Non possono essere mandatari né gli amministratori né i	
	dipendenti della società.-----	
	ARTICOLO 28 - L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o	

	in sua assenza dal vice presidente. In assenza di entrambi la	
	presidenza è assunta dal socio più anziano di età.-----	
	L'assemblea su proposta del presidente provvede alla nomina di	
	un segretario, che può essere anche persona non socia, il	
	quale assiste alle sedute e redige verbale.-----	
	Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario. Il verbale dell'assemblea	
	straordinaria deve essere redatto dal notaio ed anch'esso deve	
	essere trascritto nel libro delle deliberazioni	
	dell'assemblea.-----	
	La presenza del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto dal notaio.-----	
	Le deliberazioni prese in conformità della legge e dello	
	statuto sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non	
	intervenuti.-----	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----	
	ARTICOLO 29 - Il Consiglio di Amministrazione è composto da un	
	numero variabile da tre a nove consiglieri da eleggersi tra i	
	soci.-----	
	Possono essere nominati consiglieri anche i soci sovventori.-----	
	La maggioranza degli amministratori però deve essere	
	costituita dai soci cooperatori, ovvero tra le persone	
	indicate tra i soci cooperatori, persone giuridiche.	
	L'elezione a consigliere da parte dell'assemblea deve avvenire	
	all'unanimità in prima convocazione e a maggioranza relativa	

	in sede di seconda convocazione.-----	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre	
	rieleggibili.-----	
	Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione.-----	
	ARTICOLO 30 - Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra	
	di loro un presidente, un vice presidente e un segretario.-----	
	Agli amministratori l'assemblea potrà assegnare una indennità	
	di carica e un compenso per l'attività svolta o per il	
	particolare vantaggio che dalla loro opera sia derivato alla	
	cooperativa.-----	
	Il Consiglio può delegare, determinandole nella deliberazione	
	della nomina, parte delle proprie attribuzioni a uno o più	
	amministratori.-----	
	ARTICOLO 31 - Il consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo	
	riterrà utile oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno	
	un terzo dei consiglieri in carica.-----	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera da recapitarsi a mano	
	non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di	
	urgenza, a mezzo telegramma, in modo che i consiglieri e i	
	sindaci ne siano informati almeno un giorno prima della	
	riunione; le adunanze regolarmente convocate sono legali	
	quando interviene la maggioranza degli Amministratori in	
	carica. Le delibere sono prese a maggioranza assoluta dei	
	voti. Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso	

	consiglio. A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----	
	A parità di voti prevale la parte a cui è stato dato il voto	
	del Presidente.-----	
	Gli amministratori che senza giustificato motivo non	
	partecipano per due volte consecutive alle riunioni del	
	consiglio decadono dalla carica.-----	
	L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di	
	conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al	
	momento della deliberazione.-----	
	L'amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne	
	comunicazione scritta al consiglio di amministrazione e al	
	presidente del collegio sindacale.-----	
	La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la	
	maggioranza del consiglio o, in caso contrario, dal momento in	
	cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito	
	alla accettazione dei nuovi amministratori.-----	
	ARTICOLO 32 - Il Consiglio di Amministrazione è investito dei	
	più ampi poteri per la gestione della Società.-----	
	Pertanto esso delibera su tutti gli atti e le operazioni di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrano	
	nell'oggetto sociale. In particolare spetta al consiglio di	
	amministrazione:-----	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;-----	
	b) redigere i bilanci;-----	
	c) redigere eventuali regolamenti interni da sottoporre	

	all'approvazione dell'assemblea;-----	
	stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti	
	l'attività sociale;-----	
	d) conferire procure sia generali che speciali, in base alla	
	facoltà attribuita al Presidente del consiglio di	
	amministrazione dall'art. 31;-----	
	e) assumere e licenziare il personale della società, fissando	
	le retribuzioni e le mansioni dei soci lavoratori e di tutti i	
	dipendenti;-----	
	f) promuovere la costituzione di consorzi secondo le norme di	
	legge e/o aderire a quelli promossi da altre cooperative	
	purchè non riguardino attività contrarie agli scopi sociali.	
	Promuovere l'adesione della società ad organismi associativi	
	e consortili, assumere (come attività non prevalente)	
	partecipazioni in altre società per il migliore conseguimento	
	dell'oggetto sociale, con esclusione assoluta della possibilità	
	di svolgere attività di assunzione di partecipazioni ai fini	
	di collocamento o riservate dalla legge a società in possesso	
	di determinati requisiti o iscritti in appositi albi o	
	elenchi;-----	
	g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza o	
	l'esclusione dei soci;-----	
	h) convocare le assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;-----	
	i) emettere su richiesta dei singoli soci quote o azioni	
	sociali,-----	

	l) deliberare per la stipula di atti e contratti di ogni	
	genere per l'attività sociale e fra gli altri: vendere,	
	acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari,	
	con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di	
	rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi	
	operazione presso istituti di credito di diritto pubblico e	
	privati , aprire, utilizzare e estinguere conti correnti,	
	anche allo scoperto, e compiere qualsiasi operazione di banca	
	compresa la richiesta di sovvenzioni e mutui concedendo tutte	
	le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare, emettere,	
	girare, avallare; scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere; decidere e concorrere a gare	
	di appalto per opere e servizi inerenti l'attività sociale e	
	stipulare i relativi contratti;-----	
	deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e	
	qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	
	facilitare l'ottenimento del credito;-----	
	m) dare l'adesione della società ad organismi federali o	
	consortili la cui attività non è in contrasto con gli scopi	
	della cooperativa;-----	
	n) nominare direttori muniti di procure speciali; -----	
	o) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione che comunque rientrano	
	nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto di quelli che,	
	per disposizione di legge o dell'atto costitutivo, sono	

	riservati alla competenza dell'assemblea.-----	
	p) redigere piani di sviluppo annuali e pluriennali inerenti	
	l'attività della cooperativa.-----	
	Il consiglio di amministrazione può delegare, entro i limiti	
	di legge, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei	
	suoi membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e	
	le cui attribuzioni sono fissate dallo stesso consiglio.-----	
	Il Consiglio può nominare Direttori di Sezione e Comitati	
	tecnici di esperti anche tra estranei, stabilendone la	
	composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.-----	
	Infine il Consiglio può deliberare di convertire in quote	
	sociali o anticipazione dei soci tutte o parte delle	
	integrazioni annuali sulla retribuzione, quando la cooperativa	
	abbia difficoltà a pagarle in contanti.-----	
	ARTICOLO 33 - Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a	
	mancare uno o più amministratori, quelli rimasti in carica	
	provvedono alla sostituzione con deliberazione approvata dal	
	collegio sindacale; gli amministratori così nominati restano	
	in carica sino alla prossima assemblea.-----	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda	
	alla sostituzione dei mancanti.-----	
	ARTICOLO 34 - Il presidente del consiglio di amministrazione	
	ha la rappresentanza e la firma sociale: rappresenta a tutti	
	gli effetti la società di fronte ai terzi e in giudizio, in	

	sede giudiziale e stragiudiziale. Il presidente è perciò	
	autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da	
	privati pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.-----	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	
	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e in qualunque	
	grado di giurisdizione.-----	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, può	
	delegare i propri poteri in tutto o in parte a un membro del	
	consiglio, nonché con speciale procura ad impiegati della	
	società.-----	
	Nell'assenza o impedimento del presidente tutte le di lui	
	mansioni spettano al vicepresidente.-----	
	COLLEGIO SINDACALE -----	
	ARTICOLO 35 - Il collegio sindacale è nominato quando ne	
	ricorrono i presupposti di legge o quando l'assemblea lo	
	ritenga opportuno, si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti eletti dall'assemblea anche tra non soci. Essi	
	durano in carica tre anni e sono sempre rieleggibili. Essi	
	devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei	
	revisori contabili istituito presso presso il ministero della	
	giustizia.-----	
	Il compenso che eventualmente è spettante ai sindaci è	
	stabilito con delibera dell'assemblea all'atto della loro	

	nomina e per tutta la durata del loro ufficio. Il presidente	
	del collegio sindacale è nominato dall'assemblea, sotto	
	l'osservanza delle disposizioni di legge.-----	
	ARTICOLO 36 Il collegio sindacale quando è nominato esercita	
	le funzioni di controllo contabile ai sensi del codice civile-----	
	Esso inoltre vigila sull'amministrazione della società, sull	
	osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accerta la	
	regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza	
	del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture	
	contabili e l'osservanza delle norme stabilite dalla legge per	
	la valutazione del patrimonio sociale.-----	
	Il collegio sindacale deve altresì accertare ogni trimestre la	
	consistenza di cassa e la esistenza dei valori e dei titoli	
	di proprietà sociale o ricevuti in pegno, cauzione o custodia.-----	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezioni e di controllo.-----	
	Il collegio sindacale può richiedere agli amministratori	
	notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su	
	determinati affari.-----	
	Degli accertamenti eseguiti viene fatto constare nell'apposito	
	libro verbali.-----	
	Il collegio sindacale, infine ha tutti gli altri doveri o	
	compiti stabiliti dalla legge.-----	
	ARTICOLO 37 - I sindaci devono assistere alle adunanze del	
	consiglio di amministrazione e alle assemblee. I sindaci che	

	non assistono senza giustificato motivo alle assemblee, e	
	durante un esercizio sociale, a due adunanze del consiglio di	
	amministrazione, decadono dall'ufficio. -----	
	I sindaci devono convocare l'assemblea ed eseguire le	
	pubblicazioni prescritte dalla legge in caso di omissione da	
	parte degli amministratori.-----	
	Requisiti della mutualità prevalente-----	
	ARTICOLO 38 - E vietata la distribuzione ai soci :-----	
	- di dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale sociale effettivamente versato;-----	
	- di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;-----	
	- di distribuire le riserve fra i soci cooperatori.-----	
	E fatto obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della	
	società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	
	capitale sociale versato e i dividendi eventualmente maturati,	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.-----	
	Disposizioni generali e finali-----	
	ARTICOLO 39 - Il funzionamento tecnico e amministrativo della	
	cooperativa potrà essere disciplinato dal regolamento interno	
	redatto dal consiglio di amministrazione approvato	
	dall'assemblea. Nello stesso regolamento sono stabilite le	

	mansioni e il trattamento economico dei dipendenti della	
	cooperativa. -----	
	ARTICOLO 40 - In caso di scioglimento della società,	
	l'assemblea nominerà uno o più liquidatori preferibilmente tra	
	i soci, stabilendone i poteri.-----	
	Eventuali controversie saranno decise dall'assessorato	
	regionale della cooperazione della regione siciliana d'intesa	
	con quello delle finanze, udita la commissione regionale per	
	la cooperazione.-----	
	ARTICOLO 41 - Per tutto quanto non disciplinato dall'atto	
	costitutivo e dal presente statuto che ne è parte integrante	
	valgono le disposizioni di legge vigente sulle cooperative	
	sociali, sulle società cooperative rette secondo i principi	
	della mutualità prevalente sulla società a responsabilità	
	limitata e l'art. 111-septies disp.att. cod.civ.-----	
	FIRMATO: n.q. Fabrizio Sigona-----	
	Patrizia Patané notaio-----	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del	
	documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 20, comma	
	3° del DPR n. 445/2000.-----	